

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19112 Anno 2018

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udiienza: 22/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Zanotti Giacomo Serafino, nato il 16/07/1968 a Cernusco sul Naviglio

avverso la sentenza del 11/01/2017 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;


udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perelli Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore della parte civile Istituto Ortopedico Gaetano Pini in persona del legale rappresentante pro-tempore Tropiano Amedeo, Avv. Pugliese Federica, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, come da conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Giacomo Serafino Zanotti è stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza del 9 febbraio 2015, per il reato di cui all'art. 355 cod. pen., nella forma colposa di cui al comma terzo, perché, quale socio e presidente del consiglio d'amministrazione della società "G.G.S. s.r.l.", in concorso con Mauro Boscarollo (responsabile tecnico della medesima società) e con Giovanni Foti e Mario Decembrino (soci amministratori della società "La rapida controsoffittature

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



di Foti e Decembrino s.n.c.”), si rendeva inadempiente agli obblighi che derivavano dal contratto d'appalto affidato dalla committente Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" di Milano, in particolare eseguendo le opere con "approssimazione, grossolanità, materiali di qualità scadente e non a regola d'arte" e rendendo inutilizzabile il reparto degenze chirurgiche del quarto piano dal 1° maggio al 13 dicembre 2007.

2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto - fra gli altri - a Giacomo Serafino Zanotti, per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della parte civile Istituto Ortopedico Gaetano Pini, segnatamente la condanna al risarcimento del danno da liquidare dal competente giudice civile ed al versamento, in solido con i coimputati Boscarollo, Foti e Decembrino, della somma di 50.000,00 euro a titolo di provvisionale.

3. Giacomo Serafino Zanotti ricorre avverso il provvedimento a soli fini civili, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Costantino Ricci, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge penale in relazione agli artt. 168, 169, 194, 195, 202 e 203 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, agli artt. 14 e 14 d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, ed all'art. 29 D.M. n. 145/2000, per avere la Corte d'appello ritenuto provato l'inadempimento del contratto d'appalto pubblico avente ad oggetto le opere e le forniture edilizie/impiantistiche del progetto di ristrutturazione presso il nosocomio sulla base di un ragionamento presuntivo basato sulle testimonianze del RUP Ing. Balestra e del Responsabile dei Lavori Ing. Tenga e sulla documentazione prodotta dalla difesa e dalla parte civile, senza disporre le operazioni di verifica e controllo delle opere eseguite nel contraddittorio delle parti, sebbene obbligatorie e non sostituibili con altra modalità di accertamento;

3.2. vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione delle prove dichiarative e documentali offerte dalle difese in merito all'inadempimento (precisamente, la documentazione prodotta dalla difesa e la deposizione testimoniale del Geom. Casarin);

3.3. vizio di motivazione in ordine alla determinazione del danno nonché alla concessione e commisurazione della provvisionale;

3.4. richiesta di sospensione, in pendenza del ricorso, della esecuzione della condanna civile a norma dell'art. 612 cod. proc. pen. potendo derivare da essa grave ed irreparabile danno, essendo la società "G.G.S. s.r.l." - di cui Zanotti era

socio e amministratore - ormai fallita e potendo egli contare soltanto sull'attività lavorativa svolta quale dipendente e sul reddito da lavoro della moglie.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.

2. E' infondata la prima deduzione con la quale il ricorrente contesta la ritenuta integrazione del reato nonostante l'omesso collaudo dell'opera (sub punto 3.1 del ritenuto in fatto).

2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla medesima doglianza, la Corte territoriale ha rilevato come l'inadempimento del contratto d'appalto avente ad oggetto la fornitura di opere edilizie ed impiantistiche (inadempimento sostanziatosi in un forte ritardo nella esecuzione dei lavori, nell'affidamento in subappalto dei lavori oltre i limiti in cui esso era stato autorizzato e, soprattutto, nell'esecuzione delle opere con numerosi difetti e vizi) debba ritenersi provato alla luce dei plurimi e convergenti elementi acquisiti al processo e, precisamente, delle testimonianze del RUP Ing. Balestra e del Responsabile dei Lavori Ing. Tenga nonché della documentazione prodotta dal querelante Istituto Pini. Il Giudice *a quo* ha inoltre evidenziato come, a seguito della comunicazione della fine dei lavori da parte della società appaltatrice "G.G.S. s.r.l." con richiesta di procedere al collaudo, il RUP Ing. Balestra comunicasse che le opere eseguite erano "incollaudabili".

Il Collegio del gravame si è altresì confrontato con le prove contrarie offerte dalla difesa, in particolare, sia con le dichiarazioni rese dal Geom. Casarin, responsabile del cantiere della "G.G.S. s.r.l.", argomentandone congruamente la ritenuta non credibilità, in ragione del diretto interesse vantato dal medesimo all'esito della causa (essendo direttamente coinvolto nei ritardi nell'acquisizione dei serramenti) e degli elementi di segno contrario evinti dalla documentazione acquisita; sia con le dichiarazioni del Geom. Galluccio, coadiutore del diretto dei lavori, stante la estrema genericità ed inidoneità ad infirmare la valenza probatoria dei documenti acquisiti (v. pagine 9 - 11 della sentenza impugnata).

2.2. A fronte della plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna rilettura delle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'*iter* argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili,



senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).


2.3. Né merita accoglimento la prospettazione difensiva secondo la quale l'inadempimento non potrebbe ritenersi comprovato in assenza del collaudo (fra l'altro, stimato inattuabile dal RUP Ing. Balestra).

Occorre preliminarmente rilevare che il collaudo delle opere pubbliche è quel procedimento teso a verificare che i lavori oggetto dell'appalto siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche pattuite nel contratto o oggetto delle eventuali varianti in corso d'opera, allo precipuo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per procedere alla liquidazione del credito dell'appaltatore. Si tratta dunque di adempimento che è finalizzato a tutelare entrambi i contraenti in relazione al corretto adempimento della fornitura oggetto del contratto ed assolve - all'evidenza - ad uno scopo di chiara natura civilistica.

D'altra parte, va notato che, secondo il chiaro enunciato dell'art. 355 cod. pen., ai fini dell'incriminazione è richiesto che dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura concluso con lo Stato, con altro ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità sia derivata la mancanza, totale o parziale, di *"cose o opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio"*. Il reato è dunque integrato da una qualunque inosservanza alle obbligazioni contrattuali che si traduca nella mancata fornitura, anche solo parziale, di quanto necessario per il funzionamento e per l'espletamento dell'attività di rilievo pubblicistico del committente pubblico. Situazione che, nella specie, i giudici di merito hanno stimato comprovata, a cagione dei ritardi nella consegna dell'opera (che rendeva inagibile il quarto piano dell'ospedale per diversi mesi) e nell'esecuzione delle opere con numerosi vizi e difetti, oggetto di diverse contestazioni scritte da parte dell'istituto ospedaliero alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.

2.4. In un sistema processuale penale, quale il nostro, nel quale non sono contemplate prove legali ed in assenza nella disciplina positiva della prescrizione di un formale accertamento con collaudo dell'inadempimento rilevante ai fini dell'art. 355 cod. pen., non v'è materia per ritenere che il giudice penale sia obbligatoriamente vincolato a ritenere integrato detto reato a condizione che l'inosservanza alle obbligazioni di un contratto di fornitura verso l'ente pubblico sia stato accertato mediante un collaudo (negativo).

L'assunto difensivo risulta dunque privo di base normativa, non essendo previsto da alcuna disposizione di legge penale - sostanziale o processuale - che il collaudo di un'opera costituisca modalità unica - ed imprescindibile - per accertare l'inadempimento contrattuale ai fini dell'incriminazione *de qua*,



potendo il giudice trarre la prova del fatto che l'appaltatore non abbia eseguito quanto si era impegnato contrattualmente ad espletare sulla base delle prove raccolte nel corso del processo nel contraddittorio fra le parti, valutate alla luce del proprio prudente apprezzamento, come appunto hanno fatto i decidenti nel caso *sub iudice*.

D'altronde, la giurisprudenza citata dal ricorrente a conforto dell'assunto difensivo (delle Sezioni civili di questa Corte) si riferisce chiaramente a contenziosi di natura civilistica, concernenti la verifica delle inadempienze dell'appaltatore ai fini della determinazione dell'*an* e del *quantum* del corrispettivo.

3. E' manifestamente infondato il secondo motivo di doglianza, col quale il ricorrente si duole dell'omessa valutazione delle prove dichiarative e documentali offerte al fine di dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale (*sub* punto 3.2 del ritenuto in fatto).

3.1. Come si è già notato nel paragrafo che precede, la Corte ha congruamente motivato la ritenuta integrazione dei presupposti materiali del reato prendendo in esame tutte le prove acquisite al processo e confrontandosi precisamente con le deduzioni difensive (v. pagine 9 e seguenti della sentenza in verifica).

4. Immune da censure di ordine logico e giuridico è anche la trama argomentativa intessuta dai Giudici della cognizione a sostegno delle statuizioni civili attaccate col terzo ed il quarto motivo di ricorso (*sub* punti 3.3 e 3.4 del ritenuto in fatto).

4.1. Ed invero, i Giudici di merito, da un lato, hanno rimesso al giudice civile la quantificazione complessiva dei danni subiti dalla struttura ospedaliera; dall'altro lato, hanno motivato la riconosciuta condanna alla provvisoria immediatamente esecutiva in considerazione del danno morale pacificamente subito dal nosocomio - segnatamente del nocumento all'immagine derivante dal non poter mettere a disposizione dei cittadini, nei tempi previsti, un proprio reparto di degenza chirurgica -, con un ragionamento scevro da illogicità manifesta e, pertanto, incensurabile nella sede di legittimità.

4.2. Quanto poi alla richiesta di sospensione della esecuzione della condanna civile a norma dell'art. 612 cod. proc. pen. invocata col quarto motivo, va rilevato che detta sospensione, in pendenza del ricorso, è inammissibile quando il giudice di merito abbia pronunciato una condanna solo generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile - come appunto nel caso di specie -, atteso



che la richiesta di inibitoria può avere ad oggetto esclusivamente decisioni dotate di efficacia esecutiva (Sez. 6, n. 40543 del 27/10/2010, Scaduto, Rv. 248749).

4.3. D'altra parte, non ricorrono i presupposti per l'invocata sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, atteso che essa postula la prova, ad onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 2, n. 4188 del 14/10/2010 - dep. 2011, Manganello, Rv. 249401) ovvero un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio (Sez. 4, n. 51194 del 24/09/2015, D'Amico, Rv. 265411).

Situazione siffatta che non può ritenersi ricorrere, nella specie, là dove la provvisionale imposta allo Zanotti - in solido con i coimputati Mauro Boscarollo, Giovanni Foti e Mario Decembrino - è pari alla somma di 50.000,00 euro, che - avuto riguardo alla situazione reddituale dell'imputato e della moglie (come documentata dallo stesso istante) - non risulta tale da impedire di fare fronte ai bisogni primari.

5. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Dalla decisione consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Istituto Ortopedico "Gaetano Pini", che, avendo riguardo alle tariffe forensi ed all'impegno defensionale profuso, si ritiene equo liquidare in complessivi euro 3500, oltre al 15% per rimborso di spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Istituto Ortopedico "Gaetano Pini", liquidate complessivamente in euro 3500, oltre al 15% per rimborso di spese generali, IVA e CPA.

Così deciso il 22 febbraio 2018